



# COMUNE DI MARGARITA

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

- Adunanza Straordinaria pubblica di Prima convocazione

**OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.24 DEL D.LGS. 19/08/16 N. 175**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitre** del mese di **novembre** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta Straordinaria Pubblica di Prima convocazione i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti:

	Presenti
1. ALBERTI Michele - Sindaco	Si
2. LINGUA Dario - Vice Sindaco	Si
3. SANINO Patrizia in GALFRE' - Assessore	Si
4. GROSSO Giorgio - Consigliere	Si
5. GERBAUDO Simone - Consigliere	Si
6. VIALE Elisa - Consigliere	Si
7. ROSSI Marco - Consigliere	No
8. QUARANTA Aldo - Consigliere	(Giustificato)
9. DALMASSO Anna Maria - Consigliere	No (Giustificato)
10. MELLANO Massimo Giuseppe - Consigliere	No (Giustificato)
11. GARRO Claudio - Consigliere	Si
	<b>Totale Presenti:</b> 8
	<b>Totale Assenti:</b> 3

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. PELUSO dott. Enzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ALBERTI Michele – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**RICHIAMATO** il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni già adottato ai sensi dell'art. 1, c.612, legge 23 dicembre 2014 n.190, con deliberazione di Consiglio comunale n.24 del 26/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

**RICHIAMATA** la Revisione periodica delle partecipazioni ANNO 2020 - approvata con deliberazione del C.C. n. 22 del 22/12/2020;

**CONSIDERATO INOLTRE** che a norma dell'art. 24, commi 1 e 3 del D.Lgs. 175/2016 il provvedimento di ricognizione straordinaria è stato trasmesso alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società" prevista dall'art. 15 del T.U.S.P. e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

**DATO ATTO** che, a norma degli artt.20 e 26 c.11 del D.gs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, T.U.S.P.;
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c.3, T.U.S.P.);

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione- le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1,2 e 3, T.U.S.P.;

2) Non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) Previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello della deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017, composto dalle seguenti sezioni:

- Revisione periodica;
- Schede rimaste invariate dal piano 2020 e già comunicate nel 2020 a CdC e Mef;
- Schede modificate con il piano 2021;

**CONSIDERATO CHE** la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

**DATO ATTO CHE** l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. c), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, resi dai Responsabili del Servizio interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**CON** votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:  
Presenti e votanti:8 ; voti favorevoli:8 ; voti contrari: 0; Astenuti:0 ;

## DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";
- 2) **DI DARE ATTO CHE** i risultati del Piano di revisione straordinaria delle società 2017 e della Revisione periodica 2020 sono contenuti nell'allegato alla presente deliberazione;
- 3) **DI DISPORRE** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 3 del D.Lgs. 175/2016;
- 4) **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune e pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";

Successivamente, con votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.LGS. 18/08/00 n.267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE  
ALBERTI Michele



IL SEGRETARIO COMUNALE  
PELUSO dott. Enzo



REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)

N. reg. pubblic. 573/2021

La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art.32, l c della legge 18 giugno 2009, n.69, nel sito informatico istituzionale di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal 26-nov-2021 al 11-dic-2021

Li, 26-nov-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PELUSO dott. Enzo



REFERTO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta :

- Immediatamente esecutiva (art. 134, c.4, del T.U. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PELUSO dott. Enzo





# COMUNE DI MARGARITA

Provincia di Cuneo

Via Della Vittoria n. 10 - 12040 MARGARITA c.f. - p. IVA 00495340044

tel. 0171/792014 - fax 0171/792254

PEC margarita@cert.ruparpiemonte.it

---

**REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI**

**RELAZIONE PERIODICA**

**SCHEDE RIMASTE INVARIATE DEL PIANO 2020**

**SCHEDE MODIFICATE PIANO 2021**

**(articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016)**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. del

## PREMESSA.

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 ( la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette ed ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":

- Eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- Soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- Eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della Legge n.190/2014, questo Comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione della Giunta Comunale n.12 in data 9/4/2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015). Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della regione Piemonte in data 17/4/15.

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. n. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'accesso civico ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "relazione" nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del Piano. La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal Sindaco. Al pari del piano, anche la relazione è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di accesso civico.

La revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 – ricognizione partecipazione possedute – individuazione partecipazioni da alienare contenente la Relazione tecnica sulle società partecipate è stata approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 26/09/2017.

Le Revisioni periodiche delle Partecipazioni societarie – anni 2018, 2019 e 2020 – sono state approvate con deliberazioni del Consiglio Comunale n.26 del 29/11/18, n. 44 del 26/11/19 e n. 22 del 22/12/20.

## LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, il nostro Comune partecipava al capitale delle seguenti società:

- A.C.D.A. S.p.A. con una quota dello 0,54%
- A.C.S.R. S.p.A. con una quota dello 0,60%

Con relazioni tecniche allegate alla revisione straordinaria delle partecipazioni, approvata con delibera del Consiglio Comunale n.26 del 29/11/2018 e alle Revisioni periodiche 2018 approvata con deliberazione del C.C. n.26 del 29/11/18, 2019, approvata con deliberazione del CC n.44 del

26/11/2019 e .2020, approvata con deliberazione del CC n. 22 del 22/12/2020, l'Amministrazione Comunale ha riconfermato la partecipazione alle predette società.

Dal 01/01/2019 il Comune di Margarita partecipa anche al capitale della società Azienda Turistica Locale del Cuneese s.c.a.r.l. (A.T.L.) con una quota dello 0,48%.

## REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n.124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), in vigore dal 23 settembre 2016.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, T.U.S.P., di seguito indicate:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

c) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Dato atto che a norma degli artt. 20 e 26 c.11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, T.U.S.P.;

-ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "In società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1,2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) Non soddisfano i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) Previste dall'art. 20, c.2, T.U.S.P.

**Ciò premesso si conferma la partecipazione alle società suindicate per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito esposte.**

<b>SCHEDE RIMASTE INVARIATE DEL PIANO 2020</b>
--

#### **1. AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SPA**

La società è di proprietà del Comune per lo 0,54%. Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 28/2/2001.

L'ACDA S.p.A. è società multipartecipata alla quale partecipano 60 Comuni nell'ambito ottimale individuato dalla Regione Piemonte.

La società è guidata da un Presidente e da un Consiglio di amministrazione, dispone di un direttore e 102 dipendenti.

E' stata costituita allo scopo di gestire "in house" il servizio idrico integrato dei Comuni soci.

ACDA S.p.A. di fatto è lo strumento operativo dei Comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale del servizio idrico integrato. In particolare si occupa dell'intera gestione del servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione, provvedendo a riscuotere le relative tariffe. (Codice ATECO 36.0)

La Società nella sua composizione e per la tipologia di attività svolte non rientra tra i casi di soppressione od eliminazione previsti dalle attuali disposizioni di legge, la partecipazione alla stessa è indispensabile al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente in ragione dell'articolo 149 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'attuale regolamentazione del servizio idrico integrato.

La società ha 102 dipendenti e n.5 amministratori.

La Società, quindi:

è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

Risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 1.000.000 euro (lettera d) e in costante crescita:

	2020	2019	2018	2017
<b>fatturato</b>	27.189.308,00	28.741.595,00	27.081.610,00	36.154.707,00

- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Utile d'esercizio</b>	927.924,00	2.006.737,00	3.009.334,00	3.216.464,00	3.048.120,00	3.296.379,00

Il Comune, come già precisato, è proprietario dello 0,54% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

## **2. AZIENDA CUNEESE SMALTIMENTO RIFIUTI S.p.A.**

Il Comune di Margarita ha una partecipazione in A.C.S.R. dello 0,60% ed aderisce alla stessa fin dalla sua costituzione e dalla sua trasformazione in spa a decorrere dal 2004.

ACSR SpA è società multipartecipata alla quale partecipano 54 Comuni dell'ambito ottimale individuato dalla Provincia e dalla Regione.

ACSR SpA è società strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale la gestione dei rifiuti e, più specificatamente, la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche.

Il servizio di gestione rifiuti costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dal D.Lgs. n. 22/1997 e ss.mm.ii. ed oggi dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa regionale di dettaglio (LL.RR. 24/2002 e 7/2012), che prevedono la costituzione di tali gestioni associate.

In particolare la società si occupa della gestione dell'intero ciclo del servizio di smaltimento in discarica dei rifiuti; alla riscossione delle relative tariffe provvedono direttamente i Comuni soci.

ACSR S.p.A. di fatto, è lo strumento operativo dei Comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di tali funzioni strumentali indispensabili, di rilevanza economica.

Anche la A.C.S.R. nella sua composizione e per la tipologia di attività svolte non rientra tra i casi di soppressione od eliminazione previsti dalle attuali disposizioni di legge; la partecipazione alla stessa è indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente in ragione dell'articolo 149 bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'attuale regolamentazione del ciclo di gestione dei rifiuti. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di un "servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società è guidata da un amministratore unico ed ha un numero medio di dipendenti pari a 17.

Ha come attività la "Selezione e smaltimento dei rifiuti." ( 38 Codice ATECO)

Essa è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

Risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 1.000.000 euro (lettera d):

	2020	2019	2018	2017
<b>fatturato</b>	6.427.225,00	6.418.370,00	6.262.585,00	6.166.084,00

- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Utile d'esercizio</b>	7.576,00	9.820,00	11.075,00	177.998	190.333	1.207

Il Comune, come già precisato, è proprietario dello 0,60% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che i dati di Bilancio della Società sono in crescita e che comunque la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

### 3. Azienda Turistica Locale del Cuneese s.c.a.r.l.

Il Comune di Margarita ha una partecipazione in A.T.L. dello 0,47% ed aderisce alla stessa dal 01/01/2019.

ATL è società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato.

ATL è società strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento.

Nata il 30/10/1997 secondo quanto disposto dalla L.R. 75/76, ha il compito di organizzare a livello locale l'attività di promozione, accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati ivi operanti.

Anche l'ATL nella sua composizione e per la tipologia di attività svolte non rientra tra i casi di soppressione od eliminazione previsti dalle attuali disposizioni di legge;

La partecipazione alla stessa è strumentale al perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di "servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie.

La società è guidata da 5 amministratori ed ha un numero di dipendenti pari a 6.

Essa è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce "servizi di interesse generale" (lettera a);

Risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società in quanto:

- ha un numero di dipendenti ben superiore al numero degli amministratori (lettera b);
- vanta un bilancio solido e un fatturato medio, per l'ultimo triennio, ben superiore a 1.000.000 euro (lettera d):

	2020	2019	2018	2017
<b>fatturato</b>	1.327.076,00	1.543.921,00	1.335.620,00	1.243.044,00

- ha chiuso con un utile gli ultimi cinque esercizi (lettera e), accrescendo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni:

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Utile d'esercizio</b>	4.692,00	16.024,00	1.103,00	27.017,00	21.510,00	48.834,00

Il Comune, come già precisato, è proprietario dello 0,47% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota.

Considerato che la Società ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società.

**SCHEDE MODIFICATE PIANO 2021**

Con il piano 2021 non sono state modificate schede.

Margarita, li 23/11/2021

IL SINDACO  
ALBERTI Michele

